COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – Z.O. Olbia - Tempio
Settore n°2
Servizio Urbanistica

Protocollo n° **Data 11.03.2025**

CDU n°63/2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA SETTORE N°2 URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Richiedente:	Arch. Bottasso Duilia
Residente in:	Via Convento 8A, Aggius

VISTA la domanda dell'**Arch. BOTTASSO Duilia** presentata in data 04.03.2025 ed acquisita al Protocollo Generale al n°12262, intesa ad ottenere la certificazione di cui risulti la destinazione urbanistica attribuita dal Programma di Fabbricazione vigente e dal Piano Urbanistico Comunale adottato ai terreni siti in località …, distinti in catasto come segue:

Foglio n°11, Mappale n°186

ACCERTATO ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per la richiesta e l'emissione del presente provvedimento è stata prodotta, dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, recante marca del valore di Euro 16,00 con identificativo n°01240581070773 (Richiesta CDU) del 07.02.2025, e marca del valore di Euro 16,00 con identificativo n°01240118363208 (Emissione CDU) del 28.02.2025;

VISTO il Programma di Fabbricazione vigente con annesso Regolamento Edilizio approvato con D.A. n°1761/U del 17.10.1983;

VISTO il Piano Urbanistico Comunale con annesse Norme Tecniche di Attuazione, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 09.08.2024;

VISTO l'art. 30 del D.P.R. 380 del 30/06/2001;

CERTIFICA

che i terreni siti in questo Comune in Località "Baia Sardinia", distinti in Catasto come segue:

Foglio n°11 Mappale n°186
- **ricade interamente in zona H - Aree di salvaguardia ambientale, di rispetto o vincolo particolare**, disciplinate dall'art. 66 delle N.T.A. del P.d.F.;
- **ricade interamente in zona H2 - Zona di pregio paesaggistico, disciplinata dall' art. 93 e dall'art. 95 delle N.T.A.** del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI;
- ricade parzialmente in zona Hg1 - Area a pericolosità geologica moderata;
- ricade parzialmente in zona Hg2 - Area a pericolosità geologica media;
- ricade parzialmente in zona Hg3 - Area a pericolosità geologica elevata;
- ricade interamente in zona Rg1 - Aree a rischio geologico moderato;
- ricade interamente in zona Sistemi a baie e promontori - Sistemi a baie e promontori, scogli e piccole isole, falesie e versanti costieri;

N.B.: Il presente certificato è firmato dall'Ing. Annalisa Ragnedda in forza di Determinazione Dirigenziale n°100 del 08.08.2022
N.B.: Nessuna responsabilità ne deriva al Comune per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati ed allegati in domanda che verranno utilizzati per l'emissione del certificato.

Firmato Da: BOTTASSO DUILIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 331c370c9553c7ee416c7b7985a47e9c

- ricade interamente in zona Parco geominerario ambientale e storico - Aree facenti parte dei Beni identitari ex art. 143 D.Lgs 42/04 e succ. mod. disciplinate dagli artt. 9, 57 e 58 delle N.T.A. del P.P.R.;
- ricade interamente in zona Aree Vincolate Ex Art. 136 L. 1497/39 - Aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.;
- ricade interamente in zona ART. 18 Legge 991/1952 - Aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 18 della L. n. 991/52;
- ricade interamente in zona PGRA_D1 - Area con danno potenziale moderato o nullo, disciplinata dalle N.T.A. del Piano di Gestione Rischio Alluvione;

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge.

Arzachena, li 11.03.2025.

IL TECNICO INCARICATO
Servizio Urbanistica
Ing. Annalisa Ragnedda

Documento firmato digitalmente
(art. 20 D.Lgs.7/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)

COMUNE DI ARZACHENA (SS)

N.B.: Il presente certificato è firmato dall'Ing. Annalisa Ragnedda in forza di Determinazione Dirigenziale n°100 del 08.08.2022
N.B.: Nessuna responsabilità ne deriva al Comune per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati ed allegati in domanda che verranno utilizzati per l'emissione del certificato.

Firmato Da: BOTTASSO DUILIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 331c370c9553c7ee416c7b7985a47e9c

ART. 66 ZONA H – DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, DI RISPETTO O VINCOLO PARTICOLARE

Detta zona riguarda le parti del territorio che rivestono particolare pregio naturalistico geomorfologico, archeologico ed ambientale in genere.
L'edificazione di opere pubbliche limitatamente ai casi di motivata necessità è disciplinata dall'indice territoriale massimo di 0,001 mc/mq. con possibilità di deroga ai sensi dell'art. 16 della legge 6.8.1967 n. 765 dell'art. 4 del D.P.G.R. 1.8.1977 n. 9743/271.
Le altezze ammissibili e le caratteristiche tipologiche deriveranno dalla attenta valutazione dell'ambiente circostante.
In ogni caso non saranno consentite altezze superiori a ml. 7,00.

Firmato Da: BOTTASSO DUILIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 331c370c9553c7ee416c7b7985a47e9c

CAPO II Disciplina delle zone di salvaguardia (Zone H)

Articolo 93 Zone H di salvaguardia: disposizioni generali

1. Le Zone H identificano le parti maggiormente sensibili del territorio, che rivestono particolare pregio naturalistico geomorfologico, ambientale, archeologico, paesaggistico.

2. La Zona H di Salvaguardia è articolata nelle seguenti Zone omogenee:

- Zone di interesse storico culturale ed archeologico - Sottozona H1
- Zone di pregio paesaggistico - Sottozona H2

3. Salvo quanto prescritto nei punti successivi, e in eventuali strumenti urbanistici esecutivi del Piano Generale (PUL e simili), o da atti amministrativi specifici, in queste aree, gli interventi sono orientati principalmente alla conservazione delle risorse e dei beni presenti.

4. In questa zona sono, in generale, vietate le seguenti attività e destinazioni:

a. dispersione, anche tramite immissione in pozzi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;

b. spandimento di pesticidi. Possono essere autorizzati solo trattamenti eseguiti o specificamente autorizzati dalle autorità sanitarie competenti;

c. aperture di cave;

d. discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;

e. stoccaggio di rifiuti anche se temporanei, reflui, sostanze chimiche pericolose;

f. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli.

5. Parametri urbanistici e modalità di attuazione

5.1 In generale per tutta la zona H, comprese le sottozone, l'edificazione di opere pubbliche limitatamente ai casi di motivata necessità si prevede:

a. indice di edificabilità territoriale generalizzato 0,001 mc/mq;

b. indice di edificabilità territoriale in regime di deroga ai sensi dell'art. 16 della legge 6.8.1967 n. 765 e ai sensi dell'Art. 14 DPR 380/2001, per attrezzature pubbliche 0,10 mc/mq;

c. le altezze ammissibili e le caratteristiche tipologiche deriveranno dall'attenta valutazione dell'ambiente circostante. In ogni caso non saranno consentite altezze superiori a ml. 4,50.

d. distacchi: gli edifici devono distare almeno ml. 15 da tutti i confini.

Articolo 94 Sottozona H1 - Zone di interesse storico culturale ed archeologico. Disciplina specifica

1. Identifica le aree interessate dalla presenza di beni di interesse storico-culturale e paesaggistico, costituiti dal patrimonio archeologico e dal patrimonio architettonico del territorio.

2. Tali aree sono destinate alla fruizione culturale e sono sottoposte a tutela anche mediante l'eventuale realizzazione di infrastrutture e strutture leggere finalizzate alla conservazione e fruizione del bene o del complesso di beni.

3. Gli interventi in tali zone devono garantire la sostanziale integrità dei beni di interesse storico-culturale. Eventuali edifici in contrasto con il contesto sono oggetto, ove possibile, di interventi di riqualificazione o di

Firmato Da: BOTTASSO DUILIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 331c370c9553c7ee416c7b7985a47e9c

sostituzione edilizia da attuarsi attraverso procedure atte a garantire la massima compatibilità e coerenza degli interventi rispetto all'interesse superiore di conservazione e tutela del bene.

4. La zona H1 di salvaguardia storico culturale è articolata nelle seguenti sottozone:

- Subzona H1.a - Aree di interesse archeologico
- Subzona H1.b - Emergenze architettoniche

5. Subzona H1.a - Aree di interesse archeologico

5.1 La Subzona H1.a identifica le aree interessate dalla presenza di complessi archeologici o monumentali, comprendente sia il sedime del bene monumentale sia l'immediato contesto rilevante per la presenza di reperti, vestigia e manufatti ad esso correlato, e talvolta, può interessare più beni monumentali. La Subzona comprende i beni del Repertorio del Mosaico dei Beni culturali, paesaggistici e identitari della Regione Sardegna e gli ulteriori beni identificati in sede di copianificazione.

5.2 Nella Subzona H1.a di interesse archeologico non è consentita l'esecuzione di interventi, sia a carattere definitivo sia a carattere provvisorio, qualora tali interventi siano suscettibili di compromettere la conservazione del sito e la morfologia naturale dei luoghi. In particolare, sono vietate le seguenti attività:

a) l'edificazione di strutture e manufatti di qualsiasi tipo;

b) l'apertura di strade carrabili che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (in trincea, rilevato, viadotto);

c) la ricerca mineraria, l'apertura di nuove cave e di attività estrattive a cielo aperto, ovvero di discariche anche a carattere temporaneo, di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

d) la realizzazione di strutture, comprese le stazioni radio base per radiofonia, telefonia, televisione su pali e la realizzazione di linee elettriche con palificazione, suscettibili di determinare interferenze visuali, per l'altezza delle installazioni previste o per la loro estensione, con i manufatti archeologici.

5.3 Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, conservazione, consolidamento, ripristino delle condizioni ambientali nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici specificatamente preposti. È altresì ammesso ogni intervento di ricerca stratigrafica rivolto all'individuazione dei beni archeologici sottosuolo e a tal fine è concessa la facoltà di operare modifiche superficiali del terreno e la costruzione strutture mobili accessorie alle attività di ricerca.

5.4 Sono ammessi interventi di conservazione e valorizzazione del bene, esclusivamente a cura degli enti preposti, secondo il principio dell'"intervento minimo" e finalizzato unicamente alla accessibilità, alla fruizione e al godimento del bene stesso senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. A tal fine sono ammessi i seguenti interventi:

a. riqualificazione della zona con sistemazioni finalizzate al ripristino dei caratteri paesaggistici originari, compromessi a seguito di interventi giudicati incongrui dalla competente Soprintendenza;

b. realizzazione di infrastrutture leggere quali punti sosta, sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materiali tradizionali e realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, funzionali alla fruizione, alla didattica, alla fornitura di servizi per la visita e la conoscenza dei luoghi; in ogni caso, le caratteristiche architettoniche delle eventuali edificazioni e la loro distribuzione plani volumetrica dovranno essere comunque ispirate al principio di essenzialità, minimo intervento e reversibilità. Per quanto possibile dovranno realizzarsi con materiali e tecniche costruttive e caratteri formali che si richiamino a specifica relazione con i luoghi e siano compatibili con i valori paesaggistici oggetto di protezione;

Firmato Da: BOTTASSO DUILIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 331c370c9553c7ee416c7b7985a47e9c

c. realizzazione di infrastrutture a rete interrate necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti, previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza da acquisirsi ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i..

d. gli interventi di pulizia superficiale e di potatura della vegetazione presente sui beni archeologici esistenti previa autorizzazione ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004 s.m.i. della competente Soprintendenza.

e. La progettazione delle sistemazioni a terra finalizzate alla accessibilità devono prioritariamente considerare la possibilità di adeguare e/o riutilizzare i tracciati eventualmente già aperti in funzione di precedenti attività di studio, ricerca, scavo e restauro, o quelli già esistenti prima di queste.

5.5 Ai fini della valorizzazione del bene potrà essere previsto l'inserimento di sistemi informativi e didattici che non interferiscano con la visuale dei beni stessi e con la percezione del paesaggio; a tal fine è consentita l'apposizione di segnaletica specialistica, esclusa la cartellonistica pubblicitaria ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con la competente Soprintendenza per i beni archeologici attraverso acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. .

5.6 L'attività agricola è consentita limitatamente all'aratura superficiale del terreno nelle parti dell'area prive di macchia mediterranea. Le attività di coltura e uso del bosco, di pascolo e di allevamento e di coltivazione agraria dei fondi ricompresi nelle zone di interesse archeologico, sono condotte con tecniche e metodi non suscettibili di recare pregiudizio ai valori storico paesaggistici oggetto di protezione. Sono consentite piantumazioni di essenze autoctone, anche in ambiti precedentemente non boscati.

Sono vietate nuove attività dirette o connesse alla coltivazione dei fondi e all'allevamento, per il cui esercizio sia necessaria la realizzazione di strutture o altri manufatti.

Gli interventi che comportano modifiche del suolo non edificato, mediante movimenti di terreno, sono comunque subordinati alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza archeologica. Non è consentita l'eliminazione di alberi e macchia mediterranea, fatte salve le operazioni necessarie all'attività di scavo e ricerca archeologica.

5.7 Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà pubblica o privata, aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali, devono essere integralmente conservati e restaurati.

5.8 Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del bene e del contesto di inserimento.

5.9 Sono ammessi interventi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo o per l'incolumità pubblica, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo sia realizzato previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza per i beni archeologici da acquisirsi ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e previo verifica di interesse archeologico ai sensi degli articoli 95 e 96 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.

5.10 Nelle zone di interesse archeologico prevalgono, in caso di conflitto, le misure di tutela contenute nei relativi provvedimenti ministeriali, qualora presenti.

6. Subzona H1.b - Emergenze architettoniche

6.1 La Subzona H1.b identifica i manufatti ed i complessi edilizi di interesse artistico, storico, architettonico e culturale.

6.2 Sono perimetrate per tale zona le aree di sedime dell'emergenza architettonica, considerata nel complesso dei manufatti o edifici, e le aree di immediato contesto tali da consentire l'integrità e la tutela del bene.

6.3. Sono consentiti gli interventi volti alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, mediante manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai sensi

Firmato Da: BOTTASSO DUILIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 331c370c9553c7ee416c7b7985a47e9c

dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, nonché il cambio di destinazione d'uso con funzioni compatibili con i caratteri tipologici, dimensionali, funzionali e storici dell'organismo architettonico. È consentita inoltre la demolizione delle sole superfetazioni incongrue rispetto all'impianto originario o prevalente.

6.4 Gli interventi nelle Sottozone H1.b dovranno prevedere l'analisi della documentazione storica relativa al sito, all'organismo architettonico e al suo intorno, per comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero ambito compreso nel perimetro della zona, costruito e non.

Articolo 95 Sottozona H2 - Zone di pregio paesaggistico. Disciplina specifica

1. Comprende le parti che rivestono particolare pregio paesaggistico, naturalistico, geomorfologico e ambientale, in parte individuate dal PPR come Beni paesaggistici.

2. La Sottozona H2 di pregio paesaggistico è destinata alla funzione prioritaria di tutela nella quale deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri ambientali, naturalistici, paesaggistici, morfologici e dei rispettivi insiemi; non sono ammesse alterazioni allo stato attuale dei luoghi e sono consentiti i soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa, salvo quanto prescritto nei punti successivi, e in eventuali strumenti urbanistici esecutivi del Piano Generale (quali PUL e simili).

3. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. Non sono ammesse alterazioni allo stato attuale dei luoghi e sono consentiti, previa autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n° 42/04 e ss.mm.ii. qualora riguardanti beni paesaggistici, i soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa, e in particolare:

- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica e le pratiche agrosilvopastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a 15 giorni. Dette opere sono limitate allo svolgimento di eventi e manifestazione pubbliche e/o di interesse pubblico. In tali occasioni, è ammesso il posizionamento di manufatti precari, realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati al suolo, per le quali sono consentite unicamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione permanente dello stato dei luoghi, non necessitano di allaccio stabile alle reti infrastrutturali (idrica, elettrica, fognaria). A garanzia dello smantellamento dei manufatti, al termine della manifestazione, se attivata da privati, dovrà essere prestata idonea polizza fideiussoria di valore proporzionato ai tempi e alle caratteristiche specifiche dei manufatti;
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- attività scientifiche comprendenti l'insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e conservazione delle risorse ambientali;
- fruizione naturalistica, comprendente l'insieme di attività di fruizione dell'ambiente a fini didattici e ricreativi, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere (sentieri naturali, segnaletica) o strutture leggere di supporto (capanni di osservazione.), aree belvedere e postazioni naturalistiche;
- opere di difesa e ripristino ambientale in presenza di alterazioni e manomissioni di origine antropica;

Firmato Da: BOTTASSO DUILIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 331c370c9553c7ee416c7b7985a47e9c

- l'apertura e la sistemazione delle piste forestali strettamente necessarie alla gestione del bene; l'installazione di tralicci, antenne e strutture simili solo ed esclusivamente se necessari per la salvaguardia delle risorse naturali;
- gli interventi volti alla difesa de suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
- interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico.
- utilizzazione dei suoli a fini agricoli e pascolamento controllato;
- opere per la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, ecc.;
- opere antincendio e di protezione civile;
- reti elettriche, telefoniche, cabine e simili;
- interventi volti all'adeguamento tecnologico ed al miglioramento dell'efficienza dell'unità produttiva agro – silvo – pastorale;
- opere di demolizione di edifici e manufatti in contrasto col contesto paesistico ambientale, con ripristino dei luoghi.

È vietato il disboscamento ed il decespugliamento ad eccezione dei normali interventi di manutenzione forestale.

È consentito il pascolo estensivo regolamentato e attuato in un'ottica di sostenibilità ecologica ed ambientale ad esclusione delle aree di pericolosità da frana molto elevata ed elevata; tale attività, dove consentita, dovrà essere oggetto di controllo e monitoraggio ad opera del corpo forestale di vigilanza ambientale al fine di garantire il rinnovamento naturale delle specie forestali e prevenire situazioni di degrado quali-quantitativo della copertura vegetale.

In ogni caso dovranno prevedersi usi coerenti e compatibili con l'ambiente naturale esistente ed il mantenimento, il ripristino e/o la piantumazione, nelle aree con suscettività forestale, di essenze arboree tradizionalmente insediate.

4. Sono consentiti gli interventi volti alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente regolarmente autorizzato, mediante manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, nel rispetto delle tipologie originarie, senza ampliamenti volumetrici, solo se sussistono le strutture essenziali che definiscono l'ingombro volumetrico del fabbricato, (muri perimetrali e tetto), nonché ristrutturazione edilizia interna e demolizione senza ricostruzione. Sono inoltre consentiti:

- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche previsti dall'art. 17 L.R. n. 2/2007;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, nelle aree pertinenziali di edifici esistenti e regolarmente autorizzati, anche per aree di sosta;
- volumi tecnici a servizio di fabbricati esistenti e regolarmente autorizzati, della consistenza massima di 10 mc fuori terra, che per esigenze tecniche e/o funzionali, non possono trovare collocazione all'interno del fabbricato. (Centrali termiche, idriche, fognarie, vani autoclave, vani contatori e simili).

Non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni.

5. Destinazioni d'uso non ammesse, fatte salve quelle legittimamente presenti alla data di adozione del Piano:

- A - Residenziale
- TR - Turistico - ricettiva, ad eccezione della categoria funzionale TR_01 - Strutture ricettive alberghiere, esclusivamente alberghi rurali, e TR_03 Punti di ristoro, realizzabili unicamente mediante recupero e

Firmato Da: BOTTASSO DUILIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 331c370c9553c7ee416c7b7985a47e9c

riuso del patrimonio edilizio esistente;

- C - Artigianale e industriale;
- D - Direzionale, commerciale e socio-sanitaria, ad eccezione delle categorie funzionali COMM_06 e DIR_06 unicamente mediante recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
- E - Agricolo-zootecnica, ad eccezione della categoria funzionale AZ_04 Abitazioni rurali, realizzabili unicamente mediante recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente.

6. Qualunque trasformazione, fatto salvo l'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. e ii., è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

7. Per la gestione delle attività agricole, di quelle selvicolturali e zootecniche all'interno di tali zone si assumono le disposizioni per il corretto uso del territorio di cui agli artt. 10, 11 e 12 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

8. La Sottozona H2 può contribuire al raggiungimento della superficie minima di intervento per gli Alberghi rurali, qualora contigua ai fondi agricoli aziendali interessati dall'intervento, con una superficie non superiore al 40% di quanto previsto dalla normativa vigente (Deliberazione GR n. 19-39 del 01.06.2023) e dall'art. 7, comma 4 delle presenti Norme.

Firmato Da: BOTTASSO DUILIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 331c370c9553c7ee416c7b7985a47e9c